

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SVOLTE DA ADMO (ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO) MARCHE AI FINI DEL RECLUTAMENTO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO E/O DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE

TRA

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi” (in seguito chiamata “AOU Ospedali Riuniti”), con sede legale in Ancona, Via Conca, 71, Codice Fiscale e Partita IVA n° 01464630423, in persona del Dott. Michele Caporossi Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante, ai fini della firma della presente Convenzione, a sua volta rappresentato dalla dott.ssa Cinzia Cocco – Direttore SO Affari Generali Convenzioni e Ricerca - alla quale è stata delegata l’autorità di firmare e la quale non agisce in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda, come da prot. ID 739934 del 6 luglio 2020

E

L’Associazione Donatori di Midollo Osseo Regione Marche (in seguito “ADMO Marche”), con sede legale in Porto Sant’Elpidio, Via del Palo 10, 63821 (FM), e sede operativa ad Ascoli Piceno, via dei Cappuccini 26, 63100 (AP), Codice Fiscale e Partita IVA n° 92007990416, in persona del Presidente Regionale pro tempore e rappresentante legale Sig. Elvezio Picchi, nato ad Ascoli Piceno il 28/08/1961 e residente ad Ascoli Piceno in Largo dei Gladioli 6,

(di seguito individuate come “le Parti”)

PREMESSO CHE:

- La Regione Marche ha istituito il Registro regionale dei donatori di midollo osseo (in seguito “Registro regionale”) con DGR 2185 del 18/09/2001 “Istituzione Registro regionale dei donatori di midollo osseo”, in attuazione dell’art 3 della Legge 6 marzo 2001 n. 52 “Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo”;
- Con la stessa DGR la Regione Marche ha riconosciuto al Centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tessutale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi” – istituito con Legge Regionale 2 novembre 1978 n. 20 – la funzione di Registro regionale di riferimento;
- Il Registro regionale rappresenta il Registro Italiano donatori midollo osseo (di seguito “IBMDR”) sul territorio nazionale, è disciplinato dall’Accordo Stato Regioni n. 47 del 29 aprile 2010 ed opera ad ogni modo nel rispetto della normativa vigente, secondo accreditamenti internazionali EFI e ASHI per la tipizzazione HLA o per altri test indicati nel trapianto di cellule staminali emopoietiche;

- Il Registro regionale opera seguendo le linee guida nazionali dell'IBMDR, del Centro Nazionale Sangue (CNS) e del Centro Nazionale Trapianti (CNT);
- Per la raccolta di cellule staminali emopoietiche il Registro regionale si avvale di Centri di Prelievo da midollo osseo (CP-m) o da sangue periferico (Cp-p);
- Per mantenere e ampliare il numero dei propri iscritti, il Registro Regionale può avvalersi di Centri Donatori (CD) e Poli di Reclutamento (PR);
- ADMO Marche è parte integrante di ADMO Federazione Italiana, la quale individua all'interno dell'art. 3 del proprio Statuto come propria finalità *“lo sviluppo, il coordinamento, l'organizzazione e la difesa degli scopi delle ASSOCIAZIONI DONATORI MIDOLLO OSSEO (ADMO) Regionali”*, *“la collaborazione con gli Enti Nazionali per il miglioramento delle disposizioni legislative aventi per scopo l'incremento e la tutela dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche”* e *“l'organizzazione e il potenziamento dei Centri di Tipizzazione Tissutale e di Trapianto”*;
- nell'ambito del territorio regionale AOU Ospedali Riuniti e ADMO Marche collaborano da anni per sensibilizzare in maniera via via crescente la cittadinanza sul tema della donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, con lo scopo di aumentare il numero degli iscritti al Registro regionale IBMDR.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la concretizzazione di un accordo per la collaborazione tra AOU Ospedali Riuniti e ADMO Marche finalizzata al reclutamento del donatore di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche.

Art. 2 – Obiettivi

Gli obiettivi comuni da realizzarsi in esecuzione della presente convenzione sono i seguenti:

- Diffondere in maniera capillare su tutto il territorio regionale di politiche di sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
- Efficientare la formazione dei volontari ADMO nell'ottica di un potenziamento dell'attività di arruolamento di potenziali donatori;
- Migliorare la diagnostica del laboratorio HLA (Human Leucocyte Antigens) – sito all'interno del Centro di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale dell'AOU Ospedali Riuniti – unico laboratorio della Regione Marche autorizzato da IBMDR ad eseguire la tipizzazione HLA dei donatori. Tale indagine di laboratorio è indispensabile per individuare il miglior matching tra

donatore e paziente ematologico (malato di leucemia, linfoma, mieloma e altre malattie del sangue).

Art. 3 – Responsabili

3.1 Nel raggiungimento degli obiettivi anzidetti le Parti individuano ciascuna un Responsabile cui fare riferimento per l'esecuzione della presente Convenzione.

3.2. Per l'AOU Ospedali Riuniti viene individuata la Dott.ssa Alessandra Zoli, Dirigente medico e Responsabile del Registro regionale e del Laboratorio HLA di codesta Azienda.

3.3. Per l'ADMO Marche il Sig. Elvezio Picchi, Presidente Regionale pro tempore e legale rappresentante della stessa.

Art. 4 – Obblighi per le Parti

4.1. L'AOU Ospedali Riuniti si impegna, mettendo a disposizione le proprie competenze in materia, a collaborare attivamente con ADMO Marche al fine di consentire un perfezionamento dell'attività di volontariato svolta da quest'ultima che si potrà concretizzare così in un incremento del numero di donatori reclutati e in una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza tutta sul tema della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.

4.2. L'ADMO Marche si impegna a sua volta, nell'ambito della propria attività di volontariato, a mettere in campo tutte le proprie risorse (umane, economiche e strumentali) necessarie per il raggiungimento degli obiettivi enunciati al precedente Articolo 2.

Art. 5 – Aspetti economici

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun costo per l'AOU Ospedali Riuniti.

Art. 6 – Durata della convenzione

6.1. La presente convenzione ha durata di due anni, decorrenti dalla data di seconda sottoscrizione della stessa.

6.2. Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con preavviso scritto da comunicarsi almeno 30 giorni prima, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via pec.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

7.1. Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a osservare le disposizioni e gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. nonché del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

7.2. Tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nell'attuazione della presente convenzione saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella convenzione ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal GDPR.

Art. 8 – Modifiche

Le disposizioni della presente convenzione potranno essere modificate successivamente, soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

Art. 9 – Legge applicabile e foro competente

9.1 Le Parti convengono che la presente convenzione è regolata dalla Legge Italiana. In caso di controversia per qualsiasi questione che derivi da o che si relativa alla presente convenzione, questa verrà in prima istanza definita in via amichevole.

9.2. Qualsiasi controversia di carattere giudiziale sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del foro di Ancona, che le parti con la presente convenzione accettano espressamente.

Art. 10 – Oneri fiscali

La presente convenzione, redatta in n. 1 copia e sottoscritta digitalmente, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. ("Codice del Terzo Settore"). È sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e le eventuali spese per la registrazione della stessa sono a carico della parte che la richiede.

Letta, confermata e sottoscritta digitalmente.

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi"

Delegata alla firma
Direttore SO Affari Generali Convenzioni e Ricerca
Dott.ssa Cinzia Cocco

Per l'Associazione Donatori di Midollo Osseo Regione Marche

Sig. Elvezio Picchi
Presidente Regionale pro tempore ADMO Marche